

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FADA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1971

Modifica, per quanto attiene all'apertura della caccia, all'articolo 12 del testo unico sulla caccia, già modificato dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1967, n. 799

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con l'articolo 2 della legge 2 agosto 1967, n. 799, l'apertura dell'esercizio venatorio venne fissata, in modo definitivo e permanente, alla data dell'ultima domenica d'agosto.

La irrazionalità di detta data, per tutto il territorio nazionale (eccettuato, s'intende, quello ricadente nelle circoscrizioni territoriali delle regioni a statuto speciale) e da valere sia per la selvaggina stanziale e sia per quella migratoria, non è che non sia stata avvertita, a suo tempo dal legislatore. Senonchè ad una apertura differenziata per territorio, come ovviamente dovrebbe essere, stante la particolare configurazione geografica della penisola che, dai ghiacciai perenni delle Alpi si protende nel Mediterraneo fin quasi all'Africa, ostò allora ed osta tuttora, la considerazione che, ove attuata, avrebbe portato alla concentrazione di larghe masse di cacciatori in quelle zone di prima apertura, la quale, con la distruzione totale della selvaggina, avrebbe costituito anche un grave pericolo per la pubblica incolumità.

Quanto, poi, alla fissazione di distinte date di apertura per la caccia alla selvaggina

stanziale ed a quella migratoria, si oppose allora il fatto della non sempre maturità del cacciatore, la quale abbinata alla carenza di vigilanza, allora fortemente sentita, non avrebbe di certo fatto desistere il cacciatore, nell'entusiasmo dell'esercizio del proprio sport, dal tirare anche alla selvaggina inibita alla caccia, eventualmente capitata a tiro.

Tali preoccupazioni, ora sono, in buona parte, cessate.

Infatti, l'istituzione dell'esame per il conseguimento dell'abilità venatoria, pur se limitato alle nuove leve, tuttavia non ha mancato di proiettarsi, positivamente, anche nei riguardi di coloro già titolari di licenza di caccia, richiamandoli, ad un maggiore senso di consapevolezza e responsabilità.

A ciò è da aggiungere:

a) le gravi e pesanti sanzioni sancite dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, per le infrazioni alla normativa venatoria;

b) l'intensificazione della vigilanza, per effetto della costituzione di veri e propri corpi di guardacaccia alle dipendenze delle associazioni venatorie e delle amministrazioni provinciali, grazie ai maggiori fondi

affluiti alle medesime, in dipendenza della sensibile maggiorazione delle soprattasse;

c) ai numerosi corsi di educazione e qualificazione venatoria svolti, in encomiabile emulazione, su tutto il territorio nazionale, dalle associazioni venatorie e dalle amministrazioni provinciali.

Posto ciò, l'apertura unica della caccia, si appalesa, ora del tutto irrazionale ed ingiustificata ed è vivamente sentita la necessità di adeguarla convenientemente alle esigenze della selvaggina stanziale, che è quella che più merita protezione ai fini dell'interesse nazionale e a quelle dei cacciatori.

Con il disegno di legge che qui di seguito si trascrive e che si raccomanda alla benevola considerazione degli onorevoli senatori, l'apertura della caccia alla selvaggina stan-

ziale viene ritardata alla seconda domenica di settembre, mentre quella alla selvaggina migratoria viene anticipata alla seconda domenica di agosto.

Ciò consente alla prima di raggiungere la piena maturità, e, con essa, tutti i mezzi e i poteri di difesa dalle insidie e, per quanto riguarda la selvaggina di transito, consente ai nembrotti metropolitani di cacciarla prima che lasci il territorio nazionale per luoghi più ospitali.

Non va dimenticato, nella circostanza, il fine sociale dell'innovazione dato che, ricadendo il ferragosto nel periodo di caccia consentito alla selvaggina migratoria, permette la partecipazione alla medesima anche alla massa dei lavoratori in ferie a quella data.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La prima parte dell'articolo 12 del testo unico sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1967, n. 799, è modificato come segue:

« La caccia alla selvaggina è consentita:

1) per la selvaggina migratoria, dalla seconda domenica di agosto al 1° gennaio;

2) per la selvaggina stanziale, dalla seconda domenica di settembre al 1° gennaio, salvo le seguenti eccezioni: ».